

## 4. PERMESSI ELETTORALI PER REFERENDUM

Il 22 e 23 marzo 2026 si sono tenute le operazioni elettorali per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia e alcuni lavoratori potrebbero aver svolto compiti presso i seggi.

Sul tema, si ricorda che l'art. 11, Legge n. 53/1990, riconosce ai lavoratori dipendenti interessati il diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di seggio. In particolare, i permessi spettano a chi abbia svolto funzioni di presidente, scrutatore, segretario, rappresentante di lista o di gruppo o di partiti politici o gruppi promotori del referendum.

Le giornate interessate dalle operazioni sono state sabato 21 marzo, domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo, giornata nella quale, al termine delle operazioni di voto, ha avuto inizio lo scrutinio. Qualora le operazioni di spoglio delle schede si prolunghino anche solo per qualche ora dopo la mezzanotte (quindi il martedì), la giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione ha ritenuto che spetti, comunque, l'intero giorno di permesso retribuito. I lavoratori interessati, oltre ad averlo informato, dovrebbero aver presentato al proprio datore di lavoro, al fine di giustificare l'assenza e di poter godere del relativo trattamento, copia della comunicazione di convocazione trasmessa dall'ufficio elettorale del Comune o di nomina a rappresentante di lista o di gruppo politico, nonché l'attestato dei giorni trascorsi presso il seggio.

Ma quale trattamento spetta ai lavoratori per il periodo passato al seggio?

Spetta:

- per i giorni lavorativi, la normale retribuzione come se fossero normalmente in servizio;
- per i giorni festivi e non lavorativi, una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva (1/26 o altro divisore previsto dal CCNL) o, in alternativa, la fruizione di giorni di riposo compensativi.

La scelta tra quota di retribuzione aggiuntiva e riposo compensativo, in assenza di disciplina specifica, sarà da concordare tra le parti o, in mancanza, si ritiene che possa scegliere il datore di lavoro.

I compensi percepiti dal datore di lavoro sono imponibili sia a fini fiscali che previdenziali, mentre quelli eventualmente percepiti dall'ente pubblico non lo sono.